



# *Comune di Ardore*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804*

*Sito: [www.comune.ardore.rc.it](http://www.comune.ardore.rc.it)*

*P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802*

**Ordinanza n.28 - Del: 14/04/2020.**

## *Il Sindaco*

**Oggetto:** *Ordinanza contigibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000 – Misure di contrasto epidemia COVID-19.*

### **Premesso:**

- Che con il decreto legge 23/02/2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";
- Che con successivi D.P.C.M. del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 26/03/2020 e 01/04/2020 venivano prese ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale;
- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere diffuso;
- Che i decreti sopra richiamati pongono l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone al fine di evitare occasione di possibile contagio;
- Che, alla luce di quanto sopra, al fine di tutelare la salute pubblica e la pubblica incolumità, sono state emesse le Ordinanze Sindacali n. 14 del 21/03/2020, n. 16 del 31/03/2020 e n. 19 del 03/04/2020;
- Che con D.P.C.M. del 11/04/2020 le misure precauzionali a tutela della salute pubblica vevoli su tutto il territorio nazionale sono state prorogate sino alla data del 03/05/2020;
- Che si ritiene, pertanto, indispensabile prorogare le ulteriori disposizioni adottate con le Ordinanze Sindacali n. 14/2020, n. 16/2020, n. 19/2020 che pongono ulteriori limiti sul territorio comunale a salvaguardia della salute pubblica atte a contenere la diffusione del virus;
- Visti:
- L'art. 50 – comma 5 – D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i;
- L'art. 54 – comma 4 e 4bis del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

## ***Ordina***

### ***Per le motivazioni espresse in premessa:***

- 1) La proroga, sino al 03/05/2020, delle disposizioni previste nelle proprie Ordinanze n. 14/2020, n. 16/2020 e n. 19/2020, che di seguito si elencano:
  - a) La chiusura al pubblico sino al 03/05/2020 del Lungomare di Ardore Marina;
  - b) Il divieto alla cittadinanza di sostare sulle panchine e sugli spazi pubblici, nonché di compiere attività motoria oltre i 200 metri dal proprio domicilio o residenza;
  - c) La chiusura pomeridiana degli esercizi commerciali diversi da quelli esercenti generi alimentari e di prima necessità;
  - d) L'attività di vendita di beni alimentari è consentita dalle ore 07,00 alle ore 19,00, nei giorni feriali. Domenica e Festivi CHIUSO;

### ***Dispone:***

- 1) L'immediata efficacia della presente Ordinanza;
- 2) La trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando della Polizia Municipale, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione dei Carabinieri di Ardore Marina, al Commissariato di Polizia di Bovalino.

### ***Avverte che***

#### ***Tale dispositivo non si applica:***

- A tutte le Forze dell'Ordine;
- Ai Vigili del Fuoco;
- Al personale comunale nelle ore di servizio;
- Al personale delle imprese che dimostrino di dover raggiungere i luoghi del Lungomare per motivi di lavoro;
- Ai residenti e domiciliati sul Lungomare, nonché ai proprietari di camper siti sul lungomare – lato sud, limitatamente agli spostamenti urgenti e per le motivazioni giustificate nei vari D.P.C.M. di cui in premessa e con le modalità ivi indicate, limitatamente alla lettera a) dell'Ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 08/10/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2 – lettera b) ed art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 119.

Ardore, lì 14/04/2020.

***Il Sindaco***  
*F.to Giuseppe Campisi*